



EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO

Gentili clienti,

finalmente nella tarda serata di martedì 19 maggio è stato pubblicato **Decreto Legge nr. 34 del 2020** denominato **Decreto Rilancio**, con il quale sono stati introdotti diversi incentivi sia in favore delle imprese / professionisti, sia in favore delle famiglie.

Il Decreto si compone di **266 articoli**, ragione per cui non è possibile esaminare nel dettaglio tutte le disposizioni attraverso un'unica circolare.

A tal proposito, concentreremo ora la nostra attenzione su due degli incentivi più attesi riguardanti:

- 1) Contributi a fondo perduto**
- 2) Indennità erogate alle persone fisiche aprile/maggio**

lasciando invece la trattazione di altri temi a successive circolari che verranno dallo Studio pubblicate nel corso dei prossimi giorni.

1) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L'**art. 25 del D.L. 34 del 2020** ha introdotto un **contributo a fondo perduto** per società, ditte individuali, studi associati che siano stati danneggiati dall'emergenza COVID-19.

In primo luogo è importante premettere come le modalità attuative per poter presentare la domanda, ove ne ricorrano i requisiti di seguito riportati, dovranno essere individuate con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ragione per cui ad oggi non è possibile procedere con la presentazione di alcuna domanda.

Volendo poi riassumere le caratteristiche salienti di tale agevolazione, di seguito individuiamo quanto segue:

Soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none">- Società, imprenditori individuali, agricoltori(ad eccezione di quelli indicati nella sezione dei soggetti esclusi)- In attività al momento della presentazione della domanda di contributo- Con ricavi/compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019 non superiori a 5.000.000 di euro
-----------------------------	---

<p>Soggetti esclusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I soggetti la cui attività risulti cessata al 31/03/2020; - Professionisti, con cassa di previdenza; - Professionisti senza cassa di previdenza che avevano diritto alla percezione dell'indennità forfettaria di 600 euro prevista dall'art. 27 del Decreto Cura Italia, a prescindere dalla effettiva percezione della stessa; - CO.CO.CO. in quanto soggetti non titolari di P.IVA - I lavoratori dello spettacolo; - Gli enti pubblici; - Gli intermediari finanziari (banche/assicurazioni ecc...).
<p>Requisito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia diminuito di oltre 1/3 rispetto a quello conseguito nel mese di aprile 2019;
<p>Eccezioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per le attività costituite dal 1/1/2019; - Soggetti colpiti da eventi calamitosi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 <p>In entrambe i casi il requisito di riduzione del fatturato di cui sopra non si applica ma il contributo viene riconosciuto a prescindere.</p>
<p>Importi da ricomprendere nel calcolo del fatturato/corrispettivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fatture immediate emesse nel mese di aprile: l'imponibile complessivo in esso riportato; - Fatture differite emesse nel mese di aprile e sino al 15/05/2020: l'imponibile riportato nelle stesse e riferito a consegne del mese di aprile (se relative a cessione di beni); - Operazioni escluse da fattura e documento commerciale rese ad aprile: importi relativi a ricavi da tassare nel mese di aprile.
<p>Calcolo del contributo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 20% della diminuzione del fatturato relativa la mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 non superiore ad euro 400.000; - 15% della diminuzione del fatturato relativa la mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 compresi tra euro 400.000 ed euro 1.000.000; - 10% della diminuzione del fatturato relativa la mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 superiori ad euro

	1.000.000 e sino ad euro 5.000.000.
Minimo contributo	<ul style="list-style-type: none"> - 1.000 euro per le persone fisiche; - 2.000 euro per gli altri soggetti.
Adempimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (anche da parte di un intermediario abilitato) con allegato: <ul style="list-style-type: none"> o Attestato sussistenza requisiti; o C/C bancario/postale su cui effettuare l’accredito
Termine invio	- 60 giorni dall’apertura del canale telematico da parte dell’Agenzia delle Entrate

2) INDENNITA EROGATE ALLE PERSONE FISICHE APRILE E MAGGIO 2020

L’art. **84** del **D.L. 34 del 2020** ha previsto per i mesi di aprile e maggio le seguenti indennità:

Soggetti beneficiari	Requisiti	Periodo	Importo indennità
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi	<ul style="list-style-type: none"> - Requisiti previsti dall’art. 27 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 – LE INDENNITA’ EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI) 	APRILE 2020	600 euro
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali I.N.P.S. (Artigiani / Commercianti / Coltivatori diretti, coloni, mezzadri)	<ul style="list-style-type: none"> - Requisiti previsti dall’art. 28 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 – LE INDENNITA’ EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI) 	APRILE 2020	600 euro
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> - Requisiti previsti dall’art. 29 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 – LE INDENNITA’ EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI) 	APRILE 2020	600 euro
Lavoratori in	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 1 gennaio 2019 ed 	APRILE	600 euro

somministrazione impiegati presso imprese del turismo e degli stabilimenti termali	il 17 marzo 2020; - Non titolari, alla data del 19/05/2020 di: o pensione o rapporto di lavoro dipendente o NASPI	2020	
Lavoratori agricoli	- Requisiti previsti dall'art. 30 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 – LE INDENNITA' EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI)	APRILE 2020	500 euro
Liberi professionisti titolari di partita IVA (senza propria cassa di previdenza)	- P.IVA attiva al 19 maggio 2020; - Iscritti alla Gestione Separata; - Riduzione almeno del 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo – aprile) rispetto allo stesso periodo del 2019	MAGGIO 2020	1.000 euro
Collaboratori coordinati e continuativi	- Iscritti alla Gestione Separata INPS; - Non titolari di pensione; - Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - Con rapporto di lavoro cessato alla data del 19 maggio 2020	MAGGIO 2020	1.000 euro
Lavoratori dipendenti stagionali - lavoratori in somministrazione presso imprese del turismo e degli stabilimenti termali	- Rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 1 gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020; - Non titolari, alla data del 19/05/2020 di: o pensione o rapporto di lavoro dipendente o NASPI	MAGGIO 2020	1.000 euro
Dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali	- Rapporto di lavoro cessato nel periodo tra il 1/01/2019 ed il 31/01/2019; - Abbiano svolto prestazione lavorativa almeno 30 giornate tra il 1/1/2019 ed il 31/01/2020;	APRILE e MAGGIO 2020	600 euro
Lavoratori intermittenti	- Non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o di pensione.		
Lavoratori autonomi	- Non iscritti a previdenza obbligatoria	APRILE e	600 euro

privi di P.IVA	<ul style="list-style-type: none"> - Titolari di contratti autonomi occasionali tra il 01/01/2019 ed il 23/02/2020 cessati entro tale data; - Iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23/02/2020 e con accredito di 1 contributo mensile, - Non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o di pensione. 	MAGGIO 2020	
Incaricati alle vendite a domicilio	<ul style="list-style-type: none"> - Reddito annuo 2019 da tale attività superiore a 5.000 euro; - Titolari di P.IVA; - Iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23/02/2020 e non ad altre forme di previdenza obbligatorie. - Non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o di pensione. 	APRILE e MAGGIO 2020	600 euro
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> - Requisiti previsti dall'art. 38 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 - LE INDENNITA' EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI) 	APRILE e MAGGIO 2020	600 euro
Lavoratori domestici	<ul style="list-style-type: none"> - Avere in essere contratto/i al 23/02/2020 della durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; - Non essere conviventi con il datore di lavoro; - Non essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; - Non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. 	APRILE e MAGGIO 2020	500 euro

- Le indennità di cui sopra **non concorrono** alla **formazione del reddito** e sono erogate dall'INPS tramite apposita domanda;
- Per i **nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza**, l'indennità viene erogata in un importo pari alla **differenza tra l'indennità spettante e l'importo già percepito** a titolo di reddito di cittadinanza;
- La **modalità di erogazione** delle **indennità** per il **mese di aprile** sarà **automatica** (non

vi sarà dunque bisogno di alcuna conferma in merito) **per coloro che hanno già ricevuto la medesima per il mese di marzo** (in alcuni casi tale indennità è già stata accreditata sui c/c dei beneficiari); per le nuove categorie di soggetti beneficiari delle indennità per il mese di aprile (che non avevano diritto all'indennità relativa al mese di marzo) e per tutte le indennità relative al mese di maggio invece, le modalità di richiesta di tali indennità non sono ancora note (vi terremo aggiornati in merito);

- Per quanto riguarda i **professionisti iscritti a casse di previdenza private obbligatorie** (commercialisti, ingegneri, avvocati, medici ecc...ecc...), come accaduto per il mese di marzo 2020, **le indennità** per i mesi di **aprile e maggio** verranno erogate usufruendo del **fondo di ultima istanza**, a condizione che il professionista **non sia titolare** di contratto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** o di **pensione** (ad oggi non è ancora conosciuto l'importo che verrà erogato e le relative modalità);

Si segnala infine che decorsi **entro 15 giorni dal 19 maggio 2020 si decade dalla possibilità** ancora in vigore di richiedere le **indennità** dovute per il mese di **marzo 2020**.

Da tutto quanto sopra riportato, emergono chiare 2 indicazioni:

- **Per il mese di aprile le indennità verranno riconosciute nella stessa misura già prevista per il precedente mese di marzo 2020;**
- **Per il mese di maggio invece, viene posto il vincolo su tutti i soggetti economici (imprese/professionisti) di una riduzione del fatturato/reddito per il mese di aprile/ 2° bimestre 2020 pari almeno al 33%, al fine di ottenere:**
 - **I professionisti / collaboratori: una indennità di 1.000,00 euro;**
 - **Artigiani/Commercianti ed imprese in generale: un contributo a fondo perduto.**

Lo Studio, dal canto suo, sta già predisponendo un elenco dei propri clienti con evidenza della riduzione di fatturato/reddito registrata e ne darà informativa ai propri clienti non appena terminata la fase di verifica relativa.

Rimaniamo sempre a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Zogno, 21 maggio 2020

Mazzoleni dott. Roberto

Locatelli dott. Davide